



Prot. n. 197

L'Aquila, 30 novembre 2016

Ai Dirigenti Scolastici  
SCUOLE/ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO  
della REGIONE ABRUZZO

e.p.c. Al Personale ATA in servizio nelle Scuole/Istituti  
della REGIONE ABRUZZO

(da affiggere all'albo dell'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 25 della legge n.300/1970)

e, p.c. All'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO  
Direzione Generale – L'AQUILA

**OGGETTO:** Esonero dal servizio personale ATA nei giorni di utilizzo dei locali scolastici per  
Referendum del 4 dicembre 2016.

Pervengono al questa O.S. richieste di chiarimento da parte del personale ATA in servizio in alcune scuole/istituti, i cui locali sono adibiti a seggio elettorale in occasione delle operazioni elettorali per il Referendum previsto per domenica 4 dicembre 2016. In particolare, alcuni lamentano l'obbligo, imposto da taluni Dirigenti scolastici, i quali esigono la loro presenza in servizio in altri plessi/sedi associate, diversi da quelli di assegnazione per l'A.S. in corso, appartenenti alla stessa Istituzione scolastica; in qualche caso, viene segnalato che l'obbligo viene imposto anche con la prestazione lavorativa nelle sedi che ospitano i seggi elettorali.

Accade, a volte, che il personale viene invitato a richiedere, nei giorni di chiusura della scuola, ferie, recupero di ore eccedenti l'orario di servizio già prestatato, permessi, ecc., per giustificare l'eventuale mancata presenza nelle scuole adibite a seggio elettorale.

Ciò premesso, con la presente può essere utile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla corretta applicazione della normativa vigente, la quale prevede, come si dirà di seguito, l'esonero dagli obblighi di servizio del personale ATA in presenza della chiusura delle scuole per l'insediamento dei seggi elettorali e lo svolgimento delle operazioni di voto.

In occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali, *nelle scuole sede di seggio* si configura una situazione analoga a quella prevista a seguito dell'emanazione di Ordinanza del Sindaco che dispone la chiusura della scuola. Infatti, com'è noto, in vista della prossima consultazione referendaria, i locali scolastici passano alla disponibilità dell'Amministrazione comunale, di norma, dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre e fino all'intera giornata di lunedì 5 dicembre 2016.

Dal momento in cui i locali della sede centrale e/o dei plessi/sedi associate che ospitano il seggio elettorale passano alla disponibilità del Comune, per tutta la durata dell'utilizzo dei locali medesimi, essi sono considerati chiusi a tutte le attività scolastiche; conseguentemente per tutto il personale ivi in servizio, compreso quello ATA, viene meno l'obbligo della prestazione lavorativa per impossibilità della prestazione stessa.

Obbligare, quindi, il personale ATA a essere presente in edifici scolastici anche diversi da quello/i ospitante/i il seggio elettorale, indicando, come a volte accade, negli atti prescrittivi che in occasione di consultazioni elettorali si configura la mera “*sospensione dell’attività didattica*”, risulta inesatto, in quanto, i plessi/sedi che ospitano i seggi elettorali, passano, come già detto, alla totale disponibilità del Comune prima e dopo le operazioni di voto per l’approntamento e la rimozione del seggio e del Presidente del seggio per lo svolgimento delle operazioni di voto. Ne consegue che risulta impossibile qualsiasi attività lavorativa, ivi compresa quella a carico del personale ATA. All’uopo, può essere utile richiamare l’attenzione sul fatto che quando le *attività didattiche sono sospese* (con l’obbligo di presenza del personale ATA) i locali scolastici restano nella totale disponibilità dell’Amministrazione scolastica, cosa che non accade in occasione delle consultazioni elettorali, ove questa disponibilità viene meno e il personale è, quindi, impossibilitato a prestare l’attività lavorativa.

Va da se che, anche il “dirottamento” del personale ATA, già assegnato per l’A.S. in corso a un determinato plesso o sede associata, verso altri plessi non individuati quali sedi di seggio elettorale, risulta privo di legittimazione soprattutto in mancanza di necessità di effettivo servizio.

Per i motivi esposti il sinallagma intercorrente, tra l’Amministrazione scolastica e il personale a essa appartenente, ***sul versante del rapporto di lavoro***, si interrompe con la mancata prestazione del servizio per causa esterna di forza maggiore, configurando l’ipotesi di inadempimento contrattuale derivante da causa non imputabile al prestatore di lavoro, il quale, conserva il pieno diritto alla retribuzione e, ovviamente, non è tenuto ad essere presente a scuola, né a giustificare la mancata prestazione lavorativa. In tali casi, infatti, l’obbligazione lavorativa si estingue a norma dell’art. 1256 del Codice Civile che così recita: “***L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore*** (nel caso *de quo*: il lavoratore), ***la prestazione diventa impossibile***”(…).

Di conseguenza, risulta illegittima l’emanazione di atti che obbligano il personale ad una prestazione lavorativa non dovuta, ovvero che obbligano lo stesso personale a giustificare la presunta “assenza”.

Alla luce di quanto sopra esposto, ove fossero stati emanati atti prescrittivi di presenza non dovuta nei confronti del personale ATA, SI CHIEDE alle SS.LL. di riesaminarli anche al fine di evitare eventuali contenziosi a tutela di coloro che, legittimamente, riterranno di non ottemperare agli atti medesimi.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE  
(Enio Taglieri)

